

CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE
DELLA GESTIONE, CUSTODIA, PULIZIA
PALAZZETTO DELLO SPORT PROVINCIALE "PALAMAIATA"
DAL 01/01/2020 al 31/12/2025

Art. 1

Descrizione della Struttura

Oggetto del presente capitolato è la struttura sportiva sita in località Maiata di proprietà della Provincia di Vibo Valentia, questa si articola su una superficie complessiva di circa mq 25.000, di cui, una parte occupata dal corpo di fabbrica coperto destinato ad ospitare le manifestazioni sportive, con capacità ricettiva di 3.200 spettatori, mentre la rimanente risulta quale area pertinenziale destinata a: percorsi, aree di sosta, di parcheggio ed alla zona calma. Tale impianto è stato predisposto per ospitare manifestazioni sportive per le seguenti discipline: pallavolo-pallacanestro, calcio a 5 e altri sport con esigenze minori quali la ginnastica, il karate, lo judo, la scherma, etc.;

I beni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nell'ubicazione, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, come indicato nelle planimetrie. L'Aggiudicatario si impegna a conservare la destinazione del terreno e delle opere su di esso costruite ad esclusivo uso per la pratica e la gestione sportiva, preservandone e garantendone, per tutta la durata del presente rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza ed ad osservare le norme vigenti in materia.

Il complesso delle attrezzature e strutture viene consegnato al Concessionario in comodato d'uso ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Al termine della concessione, l'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1809 del C.C., dovrà restituire il complesso di beni in ottimo stato di conservazione. Dell'avvenuta consegna e constatazione verrà redatto specifico verbale.

All'Aggiudicatario verrà consegnato l'inventario dei beni di proprietà provinciale oggetto del presente capitolato.

Art. 2

Durata e modalità di Gestione

Il contratto di "GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PROVINCIALE" avrà decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2025.

La decorrenza dal 01/01/2020 potrà essere posticipata in base all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'impianto e alla dichiarazione di fine lavori certificata dall'ufficio tecnico provinciale.

Nel primo anno di gestione la provincia di Vibo Valentia, all'esito di specifica verifica sulla conduzione degli impianti, previo congruo preavviso, potrà recedere unilateralmente dal contratto senza riconoscere alcuna indennità, qualora ritenesse non corretta o non soddisfacente la gestione dell'Aggiudicatario.

Il contratto potrà, altresì, essere revocato per ragioni di pubblica utilità.

L'Aggiudicatario provvederà a redigere un regolamento sull'uso dell'impianto ai fini di eventuali recuperi di proventi per la manutenzione ed il miglioramento della struttura. Il Regolamento di che trattasi dovrà essere conforme a quanto contenuto nel regolamento interno "per la gestione e l'uso degli impianti sportivi della provincia di Vibo Valentia" approvato con deliberazione di C.P. n.57 del 06/09/2013.

Il Regolamento dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Nel Regolamento verranno stabiliti anche i proventi spettanti all'Aggiudicatario e le tariffe di accesso ed i prezzi per i servizi resi, che saranno soggetti ad aggiornamento annuale da parte del Presidente della Provincia in attuazione a quanto disposto dal regolamento interno "per la gestione e l'uso degli impianti sportivi della provincia di Vibo Valentia" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 57 del 06/09/2013.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento verrà applicato il tariffario provinciale relativo alle procedure di affidamento in uso e/o gestione delle strutture sportive di proprietà della Provincia di Vibo Valentia, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 221 del 06/09/2013.

All'Aggiudicatario è affidato il compito di vigilare sull'applicazione del Regolamento sull'uso dell'impianto in argomento, assumerà tutte le spese di ordinaria manutenzione necessarie per la buona conservazione dei locali e delle aree esterne, nonché tutte le spese occorrenti all'uso dei beni oggetto della convenzione ed agli oneri connessi ai consumi idrici, elettrici e di ogni altra utenza, ivi comprese quelle relative alle assicurazioni.

Nello specifico l'Aggiudicatario assumerà a suo carico ogni onere relativo a:

1. manutenzione ordinaria dell'impianto, delle attrezzature e delle aree di pertinenza;
2. fornitura energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono ed eventuali altre utenze;
3. eventuali canoni e tasse (accessi stradali, fitti, etc...);
4. rispetto della normativa sanitaria;
5. impianti e manutenzioni arboree, di prato, di giardinaggio;
6. interventi necessari al mantenimento dei pareri acquisiti ai fini della fruizione dell'impianto (CPI, parere ASP, ect..)

Tutti gli interventi di modifica dell'impianto devono essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Provinciale per tramite degli organi preposti.

L'Aggiudicatario s'impegna a comunicare alla "Provincia" con cadenza semestrale, per tutto il periodo della durata della convenzione, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, sia riparativa che programmata, effettuati nel corso del semestre precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi.

I locali con le relative pertinenze, alla scadenza della convenzione, saranno restituiti nelle condizioni in cui sono stati dati, salvo l'ordinaria usura.

L'Aggiudicatario s'impegna a restituire, alla scadenza della convenzione, i locali e le relative pertinenze senza pretendere alcun compenso per eventuali miglioramenti apportati.

L'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81, in quanto:

- a. non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso l'impianto sportivo in oggetto) compresenza del personale del gestore e di quello della "Provincia", non vi sarà alcuna interferenza fra essi;
- b. essendo prevista la compresenza, presso l'impianto in oggetto, del pubblico e del personale del "gestore", nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), bidellaggio e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo, ma forse li ridurrà.

L'Aggiudicatario:

- è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno, pertanto, dalla data di presa in gestione ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che della stessa "Provincia" relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo in oggetto, viene assunta dall'Aggiudicatario;
- solleva la "Provincia" da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo. L'Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sulla "Provincia" o di compenso da parte del concedente stesso;
- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza e comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile della "Provincia" ed entro il termine da essa stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

La "Provincia" resta estranea a qualunque rapporto fra l'Aggiudicatario ed il personale ad esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Per l'intera durata dell'affidamento e comunque fino a quando esso non cesserà, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, l'Aggiudicatario dovrà consegnare alla "Provincia":

- copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque tipo ed in qualunque modo cagionati, a persone e/o cose, compreso il patrimonio della "Provincia" che, pertanto, nella polizza, è esplicitamente considerato "terzo", con massimale pari ad Euro 2.000.000,00, contratta con in data con durata fino alla data della scadenza dell'affidamento più dodici mesi;
- copia di polizza assicurativa per danni cagionati da incendio e da eventi calamitosi alla struttura e/o a cose compreso il patrimonio del concedente che, pertanto, nella polizza è esplicitamente considerato "terzo", con massimale pari ad Euro 4.000.000,00 contratta con, in data, con durata fino alla data della scadenza dell'affidamento più dodici mesi;

Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra potrà essere posto a carico della "Provincia".

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario:

- dovrà, ogni anno, per tutta la durata della convenzione, consegnare alla "Provincia" copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze;
- introiterà i corrispettivi derivanti dall'utilizzo degli impianti oggetto del presente capitolato.
- dovrà comunque garantire la fruibilità degli impianti a tutti i cittadini differenziando l'offerta.
- dovrà destinare prevalentemente gli impianti all'uso ordinario a cui sono destinati ovvero svolgimento della pratica sportiva. L'utilizzo per attività diverse organizzate dall'Aggiudicatario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 3

Cauzione

L'Aggiudicatario, a garanzia del perfetto adempimento delle clausole di concessione, verserà prima della firma del relativo contratto, cauzione dell'importo di € 40.000,00. La cauzione viene versata con la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e potrà essere utilizzata dalla Provincia per casi di accertato inadempimento con obbligo di reintegro, a carico dell'Aggiudicatario, delle somme eventualmente utilizzate dalla Provincia.

Lo svincolo della cauzione avverrà al termine del rapporto contrattuale a seguito di atto ricognitivo.

Art. 4

Custodia degli impianti

L'Aggiudicatario dovrà vigilare sulle strutture oggetto del presente capitolato, così come definite nell'allegata planimetria, garantendo un'adeguata presenza di personale durante l'utilizzo e la reperibilità durante le ore di chiusura delle strutture sportive.

A tale proposito è richiesto recapito telefonico e l'assegnazione di un custode fisso.

Art. 5

Manutenzione ordinaria

L'Aggiudicatario dovrà "mantenere" in buono stato di conservazione le strutture oggetto del presente capitolato e date in comodato d'uso dall'Amministrazione.

Per manutenzione ordinaria si intende:

- a) pulizia giornaliera di tutte le strutture oggetto della concessione; disinfezione degli spogliatoi, dei bagni e delle docce al termine di ogni attività comprese le eventuali attività scolastiche;
- b) piccole riparazioni, laddove non sia necessario il ricorso a ditta specializzata, di:
 - ✓ apparati sanitari e rubinetterie,
 - ✓ apparecchiature elettriche e idrauliche,
 - ✓ lampade e corpi illuminanti
 - ✓ infissi, vetrate e serramenti.
- c) Tutte le opere di manutenzione ordinaria comunque necessarie al fine di mantenere le strutture oggetto della concessione in buono stato di conservazione e di efficienza nonché l'attuazione di tutte le procedure indicate dagli organi competenti per la prevenzione della legionella legate all'utilizzo degli impianti sanitari.

Art. 7

Obblighi e Prestazioni a carico dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario dovrà:

- a. promuovere corsi di addestramento e tutte quelle iniziative tendenti ad incrementare l'uso di tutti gli impianti presenti e futuri;

b. mettere a disposizione della Provincia:

- tutte le strutture del Palazzetto, ad uso gratuito, per le manifestazioni sportive e culturali organizzate dalla Provincia, previo avviso di almeno 07 (sette) giorni, per un max di 14 eventi annui;
- tutte le strutture del Palazzetto per le manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Provinciale, nonché un referente durante l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione. L'importo complessivo dei patrocini, quantificato in base alle tariffe approvate, verrà detratto dal canone concessorio dovuto per l'anno successivo e non potrà comunque superare il 40% del valore del canone annuo.

c. consentire l'utilizzo a società sportive o privati, senza privilegi e senza vincoli di alcun genere e natura, nel rispetto della destinazione pubblica delle strutture; l'Aggiudicatario potrà proporre all'utenza il tesseramento all'Associazione, ma l'utilizzazione delle strutture assunte in concessione non potranno assolutamente essere precluse a chi non volesse procedere al tesseramento;

d. collaborare con l'ufficio Patrimonio della Provincia per un razionale utilizzo degli impianti, tenendo appositi registri, da cui dovranno risultare la data e gli orari di utilizzo e il nominativo dell'Utente. Tali registri dovranno essere presentati annualmente all'ufficio provinciale competente per essere vidimati;

e. mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dell'utenza;

f. segnalare all'Amministrazione Provinciale qualsiasi inconveniente, irregolarità o manomissione riscontrata negli impianti, nonché denunciare alle competenti Autorità quei fatti che potrebbero costituire reato;

g. reintegrare o mantenere i beni elencati nel verbale di Consegna che, da specifico riscontro, risultino essere deperite, asportate o danneggiate irreparabilmente per incuria o colpa personale, provvedendovi entro 15 giorni dalla constatazione, fatta salva la possibilità di rivalsa dell'Amministrazione Provinciale sul deposito cauzionale;

h. eseguire le piccole riparazioni onde assicurare la piena e continua funzionalità degli impianti, nonché adottare le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose per evitare danni ai beni pubblici e privati, assumendone integralmente ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, sollevando l'Amministrazione Provinciale;

i. esibire, se richiesto dall'Amministrazione, l'elenco dei versamenti previdenziali ed assistenziali degli ultimi tre mesi del personale in servizio;

j. garantire l'apertura e chiusura di tutte le strutture oggetto del presente capitolato compresi i locali adibiti a spogliatoio e l'accensione e spegnimento delle luci delle strutture stesse;

k. collaborare con gli uffici provinciali affinché le strutture sportive consentano al meglio l'attività sportiva;

l. richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Provinciale, oltre all'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, per lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive diverse dal normale utilizzo degli impianti.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, secondo la diligenza del buon padre di famiglia:

- garantire l'impiego di personale in possesso delle relative qualifiche per lo svolgimento di quanto richiesto nel presente capitolato speciale d'appalto.

Entro 60 giorni dall'aggiudicazione la ditta dovrà inviare all'amministrazione l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato all'amministrazione.

Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 250,00.

Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà vigilare sotto personale responsabilità, sull'operato dei propri collaboratori presenti, anche in relazione alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- osservare le disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09 e produrre la documentazione come specificatamente dettagliato nel bando di gara;
- garantire la formazione del personale presente relativa ai rischi specifici dell'attività e alle procedure di emergenza ed evacuazione in accordo con l'Ente committente e con le procedure definite dallo stesso;
- applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio ed in generale dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

L'Aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'Aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

E' fatto obbligo di presentare, almeno ogni 6 (sei) mesi copia dell'ultimo versamento dei contributi versati agli enti di pertinenza.

Art. 8

Oneri a carico dell'Aggiudicatario

- a. tutte le spese relative al consumo di energia elettrica, gas metano, riscaldamento, acqua e ogni altra spesa, come stabilito nei precedenti articoli.
- b. il materiale di pulizia e ogni altro materiale relativo all'attività prestata come "manutenzione ordinaria".
- c. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque tipo ed in qualunque modo cagionati, a persone e/o cose, compreso il patrimonio della "Provincia" che, pertanto, nella polizza, è esplicitamente considerato "terzo", con massimale pari ad Euro 2.000.000,00, contratta con in data con durata fino alla data della scadenza dell'affidamento più dodici mesi;
- d. polizza assicurativa per danni cagionati da incendio e da eventi calamitosi alla struttura e/o a cose compreso il patrimonio del concedente che, pertanto, nella polizza è esplicitamente considerato "terzo", con massimale pari ad Euro 4.000.000,00 contratta con, in data, con durata fino alla data della scadenza dell'affidamento più dodici mesi;
- e. versamento all'Amministrazione del canone di concessione di entità pari all'offerta oggetto di aggiudicazione secondo quanto disposto dal bando di gara. Il canone dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate, il canone del primo anno (per come maturabile) entro la data di stipulazione del contratto di concessione; i canoni successivi, fino alla scadenza, dovranno essere versati la prima rata entro il 31 gennaio di ogni anno e la seconda entro il 31 luglio.

Art. 9

Rapporti con l'Amministrazione

I rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione dovranno ispirarsi al principio di massima collaborazione.

Art. 10

Obblighi e oneri a carico dell'Amministrazione Provinciale

Salvo quanto disposto in altri articoli del Capitolato Speciale d'Appalto, sono posti a carico dell'Amministrazione Provinciale i seguenti obblighi/oneri per:

- a. manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti con esclusione di quello che si dovesse rendere necessario a causa di negligenze e incuria dell'appaltatore.
- b. spese per l'organizzazione di attività e manifestazioni deliberate dall'Amministrazione Provinciale da svolgersi nella struttura;

Art. 11

Estensione del contratto

Qualora nel corso della gestione, l'Amministrazione realizzasse in loco altri impianti o strutture esterne o, nel corso del contratto, si verificasse la disponibilità di altri impianti, lo stesso contratto potrà essere esteso anche a questi, previo accordo con l'Amministrazione.

Art. 12

Divieti

All'Aggiudicatario è esplicitamente fatto divieto di:

- a. subappaltare il servizio oggetto del presente bando pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese;
- b. applicare tariffe superiori a quanto stabilito dall'Amministrazione Provinciale;
- c. apportare modifiche agli edifici e agli impianti senza il consenso scritto dell'Amministrazione Provinciale;
- d. utilizzare gli impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito nel presente Capitolato speciale di appalto.

Art. 13

Periodo di chiusura

Il Palazzetto dello sport Provinciale non potrà essere chiuso e l'attività sospesa per nessun motivo salvo che:

- a) su richiesta dell'Aggiudicatario in caso ed esclusivamente per comprovate necessità di gestione debitamente documentate. L'Amministrazione provinciale può autorizzare la chiusura straordinaria in tutto o in parte per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, trascorsi i quali la mancata riattivazione degli impianti alla piena funzionalità potrà costituire legittima causa di recesso dal contratto;
- b) per cause di forza maggiore determinate da incidenti o da eventi non imputabili alla ditta aggiudicataria o all'Amministrazione provinciale;
- c) per disposizione dell'Amministrazione nel caso in cui ciò si renda necessario ai fini dello svolgimento di manutenzioni straordinarie di impianti, edifici e/o attrezzature. In tali casi nessun indennizzo è dovuto all'Aggiudicatario;
- d) su richiesta dell'Aggiudicatario potrà essere previsto un periodo di chiusura per ferie esclusivamente nel mese di agosto e per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi.

Art. 14

Disposizioni Generali

E' facoltà dell'Amministrazione provinciale effettuare sopralluoghi, da parte del personale provinciale, per verificare il rispetto degli accordi.

A tal fine l'Aggiudicatario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che il funzionario incaricato effettuerà nel corso del periodo di gestione.

Qualora si rilevassero carenze nella gestione e/o manutenzione delle strutture l'amministrazione formalizzerà ipotesi di inadempimento contrattuale a carico dell'Aggiudicatario.

Dopo tre richiami scritti, è data facoltà all'Amministrazione provinciale di risolvere il contratto di gestione del Palazzetto dello sport provinciale.

L'Aggiudicatario presenterà al Presidente relazione annuale sulla gestione del Palazzetto dello sport, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Alla scadenza l'Aggiudicatario dovrà lasciare il locale libero da persone, cose ed eventuali terzi occupanti per consentire la continuazione della gestione.

Lo sgombero dal materiale presente all'interno dell'impianto, che non sia di proprietà della Provincia, dovrà avvenire entro e non oltre mesi 1 (uno) dalla scadenza.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si rinvia alle norme e alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, si conviene di ricorrere al giudizio insindacabile di tre arbitri esperti in materia, nominato uno dall'Amministrazione provinciale, uno dall'Aggiudicatario ed il terzo nominato dalla Commissione Comunale dello Sport se nominata, in alternativa verrà individuato tra una terna di nomi proposti dall'Ente provincia all'Aggiudicatario.

Le spese di giudizio saranno determinate dal collegio. La decisione del collegio arbitrale sarà inappellabile.

- PROVINCIA DI VIBO VALENTIA -

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n°29 del 20 agosto 2010

Modificato ed integrato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 57 del 6. Settembre 2013

Art. 1
Oggetto e riferimenti normativi

La Provincia di Vibo Valentia con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà provinciale, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

Art. 2
Finalità

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e perseguendo obiettivi finalizzati all'etica sportiva, affinché il cittadino si distingua per lealtà, correttezza, impegno sociale e pertanto vengano esaltate le qualità morali presenti nell'ambito sportivo.

L'Amministrazione Provinciale, in ossequio a quanto previsto nel proprio Statuto, concorre a rendere effettivo il diritto all'attività fisico-motoria e sportiva fino ai livelli più alti, ed in tale ottica intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi provinciali nel rispetto dei suddetti principi.

Le Associazioni o Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

L'uso pubblico degli impianti sportivi provinciali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed a valorizzare il sistema di risorse rinvenibili sul territorio ai fini della promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa ed educativa.

L'Amministrazione Provinciale, per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Individuazione degli impianti

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

- A) Impianti sportivi scolastici.
- B) Impianti sportivi senza presenza di pubblico (o per n. spettatori inferiore a 100).
- C) Impianti sportivi con presenza di pubblico.

Gli impianti sportivi predisposti per la presenza di pubblico assumono valenza di impianti di rilievo provinciale e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive dell'intero territorio della Provincia, a prescindere dal Comune in cui sono ubicati, ai più alti livelli agonistici espressi in ambito provinciale ed allo svolgimento di manifestazioni.

Gli impianti scolastici, destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle ore rimaste libere devono essere utilizzati per l'attività sportiva della collettività, le stesse possono essere date in gestione o in uso secondo le procedure previste nel presente Regolamento.

Gli impianti sportivi senza presenza di pubblico si intendono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative.

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

In relazione alle finalità espresse nell'art. 2 sono considerate:

- **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico** di carattere dilettantistico, formativo, ricreativo, sociale, motorio e didattico a favore dei diversamente abili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole;
- **attività sportive di interesse pubblico** di carattere agonistico per lo svolgimento di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 5 Forme di gestione

Le strutture di cui al precedente art. 3 possono essere gestite nei modi seguenti:

a) **direttamente dalla Provincia**, anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate o costituite dalla stessa Provincia mediante l'applicazione di tariffe ;

b) **mediante affidamento in gestione**, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento o mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste nel presente regolamento e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

c) mediante concessione in uso gratuito, se con patrocinio della Provincia o oneroso per come disciplinato dal presente regolamento sulla base della tariffazione stabilita.

Per la gestione degli Impianti sportivi provinciali di cui all'art. 3 lett. B e C è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi anche in forma associata purché nel rispetto delle finalità di non perseguire scopi di lucro diretto e indiretto.

Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono entro diciotto mesi dalla data dell'adozione, salva la possibilità di ricostituirle in senso conforme al presente regolamento.

Art. 6 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi provinciali (lett. B e C)

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi provinciali, non afferenti attività scolastiche, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 5, è riservata, sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, anche associate, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione rivolte ai soggetti di cui al comma precedente, l'affidamento potrà avvenire direttamente tramite affidamento diretto o procedura negoziata, rivolgendosi anche a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma.

3. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 81 del Decreto Legislativo 163/06 e tenendo comunque conto in ordine di priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 7.

4. La concessione, di norma, potrà avere la durata da quinquennale salvo differente accordo per particolari motivazioni derivanti da necessari interventi di migliorie, sino alla decorrenza massima di trenta anni. La durata della concessione superiore ai cinque anni dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario per lavori di miglioria previa verifica da parte dell'ufficio provinciale preposto. La durata superiore ai quindici anni è da considerarsi eccezionale e prevista relativamente agli interventi di particolare rilevanza da valutare caso per caso dall'Ente.

L'Amministrazione provinciale può valutare la possibilità di rinnovare la convenzione, valutate verificate le condizioni di convenienza e pubblico interesse, secondo le normative vigenti.

5. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e gli allacci qualora non preesistenti. Gli obblighi del concessionario, in ogni caso, saranno definiti negli atti di concessione.

6. Il soggetto partecipante alla selezione pubblica, in sede di gara, dovrà preliminarmente dichiarare di avere visionato attentamente la struttura sportiva in concessione, di averla valutata idonea per l'attività da svolgere e di accettarne, in tutto, le condizioni di fatto e di diritto (anche in funzione dei procedimenti abilitativi da operare) in cui si trova e di non avere nulla a pretendere dalla Provincia in ordine alla funzionalità della stessa considerandola compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto correlato all'attività da svolgere.

7. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare all'ufficio provinciale competente, appositamente costituito, eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

8. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe, definite dall'allegato A, per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni provinciali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi e di eventuali locali di cui la Provincia conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione;

e) la predisposizione di atto di rendicontazione annuale, da trasmettere all'ufficio provinciale preposto secondo quanto disciplinato con il presente regolamento in relazione alle tariffe applicate, ai canoni concessori ed ai contratti di sponsorizzazione;

f) il 50% degli introiti derivanti da contratti di sponsorizzazione per **banner pubblicitari** posti all'interno della struttura sportiva in concessione mentre il restante 50% deve essere corrisposto alla Provincia in sede di rendicontazione annuale che il concessionario dovrà trasmettere al competente ufficio sport a cui spetta peraltro l'onere di vigilanza e verifica.

9. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere alla Provincia l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata dal competente ufficio provinciale mediante uguale criterio definito alla lett. f) del precedente articolo.

10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite annualmente dalla Provincia, sentito il gestore. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso autorizzate.

Art. 7

Criteri di assegnazione degli Impianti sportivi provinciali.

Negli affidamenti di cui all'art. 6 si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento sul territorio comunale, nel bacino di utenza dell'impianto;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento.
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno delle attività;
- opere di investimento da valutare sulla base di apposito progetto tecnico, sia da un punto di vista

finanziario che qualitativo;

- progetto sociale di utilizzo;
- piano economico finanziario;
- capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I criteri di cui al comma precedente possono essere integrati e modificati, in relazione alla specificità degli impianti, in sede di approvazione dell'Avviso. Esso contiene altresì l'indicazione dei punteggi associati a ciascuno dei predetti criteri.

L'istanza per l'ottenimento della concessione deve essere corredata, nel caso di interventi ove sono previste opere di miglioramento da parte del contraente, da apposito progetto, suddiviso in tre parti, salvo quanto diversamente previsto dall'avviso pubblico, in relazione alla specificità dei singoli impianti:

- a. Progetto d'uso;
- b. Progetto tecnico;
- c. Piano economico finanziario.

Il Progetto d'uso deve contenere la descrizione delle attività che si intendono svolgere, la tipologia di utenti coinvolta, gli istruttori che si intendono mettere a disposizione ed ogni altro elemento utile a valorizzare l'iniziativa: in caso di richiesta di struttura sportiva annessa ad un edificio scolastico, sono privilegiati i progetti che contengono attività da realizzare con l'Istituto scolastico di riferimento, eventualmente inseribili nel P.O.F.

Il Progetto tecnico, riguardante il piano di investimenti strutturali che il richiedente intende mettere in atto in un determinato arco temporale, con oneri a proprio carico.

Il Piano economico finanziario, che evidenzia le risorse necessarie alla realizzazione del progetto complessivo, con la proposta di suddivisione degli oneri: tale Piano deve ricomprendere tutti i costi preventivabili, ovvero gli oneri per la realizzazione del progetto d'uso e quelli comunicati dalla Provincia in ordine al canone concessorio e ai costi delle utenze correlate alla gestione della struttura sportiva oltre alle opere di investimento.

Nel caso in cui non siano previsti interventi di miglioramento deve allegarsi esclusivamente il progetto d'uso.

La graduatoria per la concessione in gestione è approvata con determinazione del dirigente competente al Settore III, servizio sport e tempo libero.

Qualora due o più istanze ottengano il medesimo punteggio in graduatoria, la struttura sportiva è concessa al soggetto che dichiara la disponibilità a corrispondere un canone concessorio maggiorato.

Art. 8

Affidamento in gestione di Impianti sportivi Scolastici (lett. A)

La concessione in gestione degli impianti sportivi scolastici e sportivi minori è può essere effettuata attraverso apposita trattativa privata-~~procedura negoziata~~, preceduta da una indagine di mercato, tra l'Amministrazione Provinciale e le Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare nel rispetto dei principi espressi nel successivo art. 9 del presente regolamento.

Art. 9

Criteri di assegnazione degli Impianti sportivi Scolastici ed Impianti sportivi minori.

Negli affidamenti di cui all'art. 8 dovrà essere valutata:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento sul territorio comunale, nel bacino di utenza dell'impianto;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;

- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento.
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno delle attività;
- opere di investimento da valutare sulla base di apposito progetto tecnico, sia da un punto di vista finanziario che qualitativo;
- progetto sociale di utilizzo;
- piano economico finanziario;
- capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

I criteri di cui al comma precedente possono essere integrati e modificati, in relazione alla specificità degli impianti, in sede di approvazione dell'Avviso. Esso contiene altresì l'indicazione dei punteggi associati a ciascuno dei predetti criteri.

L'istanza per l'ottenimento della concessione deve essere corredata, di norma, da apposito progetto, suddiviso in tre parti, qualora siano previsti interventi di miglioramento ed adeguamento dell'impianto, salvo quanto diversamente previsto nella lettera d'invito, in relazione alla specificità dei singoli impianti:

- a. Progetto d'uso;
- b. Progetto tecnico;
- c. Piano economico finanziario.

Il Progetto d'uso deve contenere la descrizione delle attività che si intendono svolgere, la tipologia di utenti coinvolta, gli istruttori che si intendono mettere a disposizione ed ogni altro elemento utile a valorizzare l'iniziativa: in caso di richiesta di struttura sportiva annessa ad un edificio scolastico, sono privilegiati i progetti che contengono attività da realizzare con l'Istituto scolastico di riferimento, eventualmente inseribili nel P.O.F.

Il Progetto tecnico, riguardante il piano di investimenti strutturali che il richiedente intende mettere in atto in un determinato arco temporale, con oneri a proprio carico.

Il Piano economico finanziario, che evidenzia le risorse necessarie alla realizzazione del progetto complessivo, con la proposta di suddivisione degli oneri. Tale Piano deve ricomprendere tutti i costi preventivabili, ovvero gli oneri per la realizzazione del progetto d'uso e di quello tecnico e quelli comunicati dalla Provincia in ordine al canone concessorio e ai costi delle utenze ed allacci correlate alla gestione della struttura sportiva. Il concessionario deve inoltre proporre i termini temporali della concessione, se diversi dal quinquennio e, qualora siano previste opere di miglioramento o adeguamento della struttura, all'interno del piano economico formulare il piano di ammortamento a giustificazione della richiesta concessoria oltre il termine definito di norma.

Nel caso in cui non siano previsti interventi di miglioramento deve allegarsi esclusivamente il progetto d'uso.

La graduatoria per la concessione in gestione è approvata con determinazione del dirigente competente al Settore IIII.

Qualora due o più istanze ottengano il medesimo punteggio in graduatoria, la struttura sportiva è concessa al soggetto che dichiara la disponibilità a corrispondere un canone concessorio maggiorato.

Art. 10 Norme generali sulla vigilanza

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme di sicurezza e del presente Regolamento oltre gli atti di affidamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e degli atti di affidamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento e mantenimento dell'impianto o all'attività che vi si svolge. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità della Provincia nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione provinciale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per

responsabilità verso terzi con un massimale assicurato di almeno €. 750.000,00. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse al competente ufficio provinciale.

La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli. La Provincia di Vibo Valentia, attraverso un proprio Ufficio appositamente istituito presso il Servizio Sport e Tempo Libero, provvederà ad effettuare l'istruttoria delle pratiche promosse dall'ente e quelle inoltrate dai soggetti proponenti, provvederà inoltre alla consegna degli impianti una volta espletate le procedure di selezione del contraente, alla verifica della documentazione presentata, alla rispondenza dei requisiti richiesti, al soddisfacimento delle spettanze e degli impegni assunti dal concessionario, alla riconsegna dell'impianto sportivo ed alle verifiche sullo stato di manutenzione oltre alla vigilanza, in corso di gestione, del rispetto delle tariffe applicate, dei costi di gestione e sulle eventuali opere di migliramento, sul corretto mantenimento della struttura e sulla verifica di ottemperanza di quanto disciplinato con il presente regolamento con particolare riguardo all'art. 6 e con il bando di gara.

Art. 11 **Accesso agli impianti**

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nella Provincia di Vibo Valentia. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso ad associazioni e gruppi non aventi sede nella Provincia, solo per richieste specifiche o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito al successivo art.14.

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

Art. 12 **Sospensione delle concessioni**

L'Amministrazione può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dalla Provincia.

Art. 13 **Orari e tariffe**

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti annualmente prima dell'inizio delle attività di concerto tra Provincia e gestore attraverso l'ufficio preposto.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

Le tariffe sono stabilite, annualmente dall'Amministrazione provinciale con apposito provvedimento.

Art. 14 **Responsabilità dei gestori**

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti e i soggetti affidatari degli stessi sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società

o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi, come per danni arrecati a persone e cose. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Provinciale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

Art. 15

Revoca assegnazione impianti

La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall'Amministrazione per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni. La Provincia si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Art. 16

Concessione in uso di Impianti sportivi Scolastici (lett. A)

La concessione in uso degli impianti sportivi scolastici, non destinati con specifico atto deliberativo della Giunta provinciale all'affidamento in gestione, può essere richiesta alla Provincia da società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali per le finalità di cui all'art. 2 ivi compresa la promozione dello sport e dell'attività ricreativa.

In ogni caso, l'eventuale impiego, nei locali concessi, per un convegno o una manifestazione, di materiale utilizzato per illustrare l'evento, dovrà essere limitato esclusivamente alla fine dell'evento stesso e comunque rimosso al termine della manifestazione.

Per tale tipologia concessoria si applicano le tariffe che saranno definite annualmente con specifico provvedimento da parte della Giunta Provinciale.

Art. 17

Presentazione delle domande per la concessione in uso di Impianti sportivi Scolastici (lett. A) per l'intero anno scolastico

La domanda va presentata alla Provincia di Vibo Valentia su apposito modulo, (allegato 1) che dovrà pervenire tassativamente tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ogni anno precedente l'inizio dell'attività richiesta. Tale richiesta sarà valida per l'intero anno scolastico di riferimento (1° settembre-31 agosto).

Il "modulo – domanda" dovrà contenere tutti i dati anagrafici necessari ad individuare il soggetto richiedente; dovrà indicare il soggetto responsabile in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del bene concesso in uso. Lo stesso modulo, inoltre, dovrà riportare l'accettazione, da parte del richiedente, delle limitazioni imposte dalle normative di sicurezza sull'utilizzo delle strutture per manifestazioni sportive pubbliche e, in genere per manifestazioni di pubblico spettacolo, nonché l'accettazione di tutti gli impegni contrattualmente richiesti per la concessione dei locali.

Art. 18

Presentazione delle domande per l'utilizzo temporaneo di Impianti sportivi Scolastici (lett. A)

La domanda va presentata, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data richiesta, al Dirigente scolastico della scuola per il rilascio del preventivo nulla-osta (allegato 2).

L'utilizzo temporaneo delle strutture di cui il presente articolo può darsi in concessione qualora non siano attivi contratti di affidamento già espletati, fatti salvi eventuali accordi tra le parti.

Art.19

Concessione delle autorizzazioni

La domanda, regolarmente presentata al competente Dirigente di Settore della Provincia nei termini previsti e conforme a quanto richiesto dai precedenti artt. 17 e 18 sarà sottoposta al parere preventivo vincolante del Dirigente scolastico così come previsto dall'art. 94 - comma 5 del D.Lgs. 297/94.

a) Per l'utilizzo di *Impianti sportivi Scolastici (lett. A)* per l'intero anno scolastico:

La Provincia, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta trasmetterà la stessa al Dirigente scolastico il quale emetterà il proprio parere entro i successivi 10 giorni (salvo **silenzio assenso** o per decorrenza dei termini) e successivamente formalizzerà e notificherà la relativa autorizzazione (o diniego motivato).

L'autorizzazione provinciale indicherà le modalità d'uso delle strutture, i costi orari, le condizioni cui è sottoposta l'autorizzazione, le modalità dei pagamenti dei corrispettivi e le garanzie assicurative necessarie.

b) Per l'utilizzo temporaneo di locali ed impianti sportivi:

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente provinciale del settore competente, previa richiesta presentata al ufficio provinciale preposto il quale nei 5 giorni successivi la notificherà al Dirigente scolastico per l'ottenimento, entro i successivi 5 giorni, del prescritto nulla-osta. L'autorizzazione (o la notifica di diniego) dovrà essere comunicata al richiedente entro i successivi 5 giorni.

L'autorizzazione provinciale indicherà le modalità d'uso delle strutture, gli eventuali costi orari per l'erogazione del riscaldamento, le condizioni alle quali è sottoposta l'autorizzazione, le modalità dei pagamenti dei corrispettivi e le eventuali garanzie richieste.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'atto di concessione in uso per motivi di pubblico interesse o nel caso in cui la Giunta provinciale disponesse, con proprio atto deliberativo, una variazione del sistema di affidamento dell'impianto senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo l'utilizzatore.

Art.20

Determinazione dei costi

I costi per l'utilizzo delle strutture vengono deliberati annualmente dalla Giunta provinciale entro il 31 ottobre di ciascun anno e sono validi per l'intero anno scolastico di riferimento (dal 1° settembre - 31 agosto), calcolati sulla base dei costi effettivi del servizio, così come rilevati dall'ufficio provinciale preposto. I costi verranno distinti a seconda dei servizi richiesti ed in base all'erogazione o meno del riscaldamento. Nel caso in cui non intervengano da un anno all'altro significative modifiche nei costi di gestione definiti, si procederà all'aggiornamento delle tariffe applicando la percentuale corrispondente alle variazioni intervenute - durante il precedente anno scolastico (1° settembre - 31 agosto) - dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolate dall'ISTAT.

Art.21

Utilizzo per l'intero anno scolastico - assegnazioni orarie delle palestre

Le ore saranno assegnate in base alle richieste formulate dai soggetti fruitori e nelle fasce orarie rese disponibili dall'Istituto.

Obiettivo della Provincia è quello di dare pari opportunità di utilizzo di cui all'art. 2 del presente regolamento secondo criteri di equità nell'assegnazione delle ore, pur nel rispetto dei singoli fabbisogni manifestati.

Verranno considerate prioritarie le richieste formulate da società sportive residenti nel Comune dove ha sede l'impianto sportivo.

In caso di sovrapposizione di ore, la distribuzione delle stesse avverrà d'intesa con i vari soggetti

interessati; nel caso in cui gli stessi non dovessero trovare un accordo le ore verranno ripartite dalla Provincia, a proprio insindacabile giudizio, assegnando le priorità in base:

- alla data dell'inoltro della richiesta di utilizzo dell'impianto (farà fede la data di arrivo al protocollo provinciale);

- all'esigenza di equilibrare la quota di ore assegnate ai diversi richiedenti.

Eventuali stati di morosità e gravi contenziosi aperti con questo Ente (es.: mancato pagamento di quote arretrate, sanzioni per risarcimento danni comminate e non assolte, gravi e ripetute inadempienze) comporteranno automaticamente il rigetto di qualsiasi richiesta.

Art.22

Esoneri

Di volta in volta potranno essere esonerati dal pagamento delle quote di rimborso i Comuni, le A.S.P., i distretti scolastici altri enti ed istituzioni pubbliche per manifestazioni temporanee (con esclusione di quelle con partecipazione di pubblico) organizzate dagli stessi e patrocinate dalla Provincia di Vibo Valentia, oppure per l'espletamento di concorsi pubblici.

L'istanza a tal fine mirata dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento.

Art. 23

Obblighi dell'Utilizzatore

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza della strutture sportive a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono ai suddetti impianti.

La Provincia non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose a causa di incuria, imperizia o negligenza del concessionario nell'utilizzo delle strutture sportive concesse né dal mancato rispetto di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi riferiti al personale di cui si avvale il concessionario o a terzi.

Il soggetto autorizzato (associazione, società sportiva, comitato, ecc.) per l'intero anno scolastico è tenuto a presentare (se ne è provvisto) o a costituire una polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T) per danni a cose e a persone con un massimale assicurato stabilito nella concessione che costituirà anche garanzia per i pagamenti e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario pena decadenza dalla concessione.

In caso di richiesta, comunque proveniente da soggetti diversi, per un uso delle strutture non superiore ai 3 giorni, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di malleveria per la Provincia di Vibo Valentia da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare dall'uso delle strutture, nonché da ogni spesa per eventuali danni.

Il soggetto autorizzato è tenuto a segnalare immediatamente eventuali danni arrecati alle strutture ed agli arredi dati in uso ed a rifondere alla Provincia i costi sostenuti dalla stessa per la riparazione dei danni causati.

Il soggetto autorizzato è obbligato ad assolvere all'obbligo della pulizia degli spazi dopo l'attività o direttamente, o tramite impresa di pulizie appositamente incaricata dal medesimo utilizzatore, o con eventuali accordi assunti direttamente con l'Istituto scolastico.

Art. 24

Definizione e pagamento dei corrispettivi

Il soggetto autorizzato è tenuto a trasmettere alla Provincia di Vibo Valentia, entro quindici giorni dal termine delle attività, il conteggio finale delle ore complessivamente utilizzate, debitamente documentate.

In caso contrario sarà addebitato il costo totale delle ore autorizzate.

Tutti i costi relativi ai servizi di riscaldamento e acqua calda richiesti saranno comunque addebitati. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della notula finale dei costi così come determinati dalla Provincia.

Art. 25 Sanzioni

La mancata osservanza delle norme del presente regolamento esclude l'associazione o la società sportiva dall'utilizzo del bene provinciale.

Il ritardo nei pagamenti comporterà l'applicazione degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale.

L'utilizzo della palestra senza l'autorizzazione provinciale comporterà il pagamento da parte della società di una somma giornaliera a titolo di risarcimento e penale pari ad euro 200.

Art. 26 Interventi dei concessionari

In caso di concessione in uso e dichiarata impossibilità per l'Ente di intervenire su un problema manutentivo il concessionario può richiedere l'autorizzazione ad eseguire autonomamente l'intervento presentando idoneo preventivo, da sottoporre all'approvazione della Provincia. Gli oneri sono scomputati dalla tariffa da versare.

Art. 27 Manutenzione ordinaria

Il concessionario è tenuto a dare alla Provincia comunicazione preventiva di ogni intervento manutentivo ordinario che intende eseguire il cui costo superi i 200 € e/o la durata dell'esecuzione dei lavori sia superiore ad un giorno, con la correlata tempistica di esecuzione, indicando la ditta incaricata. Nel caso la Provincia non esprima il suo diniego entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, l'intervento è da ritenersi autorizzato, con oneri ad esclusivo carico del concessionario.

La Provincia ha facoltà di svolgere ispezioni sugli interventi e di richiederne la rimozione con oneri a carico del concessionario, qualora essi non risultino conformi alla normativa vigente.

Art. 28 Manutenzione straordinaria

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di struttura sportiva, alla struttura provinciale competente.

La Provincia comunica al concessionario le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e la programmazione dell'Ente.

In caso di concessione con manutenzione straordinaria posta a carico del concessionario, l'atto amministrativo concessorio stabilisce le modalità di intervento.

Art. 29 Spese ordinarie

La concessione comprende ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse nella struttura sportiva.

Il concessionario, previa comunicazione alla Provincia può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute: le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

Sono a cura del concessionario, nei casi e con le modalità previste dal presente Regolamento, la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle varie utenze se gli impianti risultano autonomi.

In tema di conduzione dell'impianto termico, nei casi di impianto autonomo, spetta al concedente ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30 **Interventi migliorativi autorizzati**

Il concessionario può realizzare trasformazioni, modifiche o migliorie delle strutture sportive concesse esclusivamente a seguito di autorizzazione espressa della struttura provinciale competente, fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

La natura migliorativa dell'intervento è rimessa, per tale qualificazione, alla valutazione del Dirigente della struttura competente. Gli oneri conseguenti ai predetti interventi sono a totale carico del concessionario. Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono immediatamente acquisite al patrimonio provinciale, ai sensi dell'articolo 934 del codice civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso previsti dall'articolo 936 del codice civile, fatta salva diversa disposizione prevista dall'atto di concessione.

Se il concessionario si è obbligato, con presentazione di progetto di investimento in sede di bando, alla realizzazione di interventi migliorativi, questi dovranno essere conclusi entro i termini previsti dalla concessione o secondo quanto stabilito dal relativo bando o contratto presentando, al competente ufficio provinciale, relativo stato finale dei lavori debitamente firmato da tecnico incaricato allegando quanto disciplinato dalla vigente normativa.

Nel caso in cui ciò non avvenga l'inadempimento dell'obbligo comporterà, in capo al concessionario il sorgere di una responsabilità civile, se non prova che l'impossibilità della prestazione deriva da cause a lui non imputabili, oltre a quant'altro previsto in materia di inadempimento di obbligazioni.

Se l'impossibilità è soltanto temporanea, il concessionario finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'inadempimento.

Art. 31 **Interventi migliorativi non autorizzati**

Qualunque intervento a modifica dell'esistente effettuato sugli impianti, non autorizzato dalla struttura provinciale competente, che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso comporta la piena e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del concessionario o di chi l'abbia disposto.

Qualora il concessionario provveda ad eseguire trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il preventivo assenso formale di cui al precedente articolo, dovrà provvedere a sue spese alla riduzione in pristino, senza nulla pretendere nei confronti del concedente.

Gli interventi non autorizzati possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, oltre al risarcimento dei danni.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato alla riduzione in pristino, la struttura provinciale competente per gli interventi edilizi sul patrimonio dell'ente provvede d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario, rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente Regolamento.

Il concedente può ritenere opportuno non richiedere la riduzione in pristino qualora le opere realizzate rispondano ad un effettivo interesse pubblico, formalmente espresso mediante deliberazione della Giunta provinciale, sulla base dei pareri espressi dai Dirigenti provinciali del Servizio Sport e tempo libero : in tal caso può procedere, in sanatoria, ad autorizzare gli interventi eseguiti mediante determinazione congiunta dei dirigenti dei Servizi citati senza che nulla sia dovuto al concessionario a titolo di concorso alla spesa di realizzazione degli interventi effettuati.

Art. 32 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

apportare libbro dell'associazione o gruppo

Spett.le
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Assessorato allo SPORT
Via Cesare Pavese
89900 VIBO VALENTIA

Il/la sottoscritto/a
in qualità di dell'Associazione/Gruppo
con sede in, via n.
tel., fax; Partita IVA o C.F.

CHIEDE DI POTER UTILIZZARE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 200.....200.....

la palestra: piccola ; grande dell'Istitutodi

per la/le seguenti attività:

nel periodo dal al....., ogni settimana nei giorni di (barrare le opzioni scelte):

- lunedì dalle ore alle ore
- martedì dalle ore alle ore
- mercoledì dalle ore alle ore
- giovedì dalle ore alle ore
- venerdì dalle ore alle ore
- sabato dalle ore alle ore
- domenica dalle ore alle ore

- con riscaldamento senza riscaldamento
- con uso docce senza uso docce

ALLEGATO 1

Dichiara che l'Associazione/gruppo da lui rappresentata:

- ✓ Non persegue fini di lucro;
- ✓ Ha preso visione del *Regolamento per l'uso di impianti sportivi e di locali nelle scuole di competenza provinciale*, approvato con provvedimento consiliare n. ____ del _____;
- ✓ E' in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.) con un massimale assicurato pari ad €(allegare fotocopia del contratto);
- ✓ Che il soggetto responsabile in ordine a sicurezza, igiene e salvaguardia del bene concesso in uso e agli adempimenti contrattuali è il/la sig./ra residente a CAP..... vian. tel.

Si impegna:

- ✓ Per quanto concerne le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene, alla salvaguardia ed alla custodia del patrimonio, al rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 10.10.1996 e dal Regolamento provinciale succitato;
- ✓ A corrispondere quanto dovuto per l'utilizzo della struttura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota spese;
- ✓ A non usare la struttura per manifestazioni di pubblico spettacolo, competizioni o tornei con partecipazione di pubblico, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale;
- ✓ Ad assolvere direttamente l'obbligo della pulizia degli spazi subito dopo l'attività;

Si allega alla presente richiesta copia dello Statuto dell' dell'Associazione/Gruppo, (se non precedentemente consegnato agli uffici della Provincia) e documento di riconoscimento.

N.B. L'Ente non rilascerà alcuna autorizzazione se non verranno presentati all'Ufficio Istruzione copie dello Statuto e della polizza assicurativa.

SI RESTA IN ATTESA DELL'AUTORIZZAZIONE

Data.....

Firma del responsabile:

apponere timbro dell'associazione o gruppo

Spett.le
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Assessorato allo SPORT
Via Cesare Pavese
89900 VIBO VALENTIA

Il/la sottoscritto/a
in qualità di della Società/ditta
con sede in, via n.
tel., fax; Partita IVA o C.F.

CHIEDE DI POTER UTILIZZARE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 200.....200.....

la palestra: piccola ; grande dell'Istituto di
per la/le seguenti attività:

nel periodo dal al, ogni settimana nei giorni di (barrare le opzioni scelte):

- lunedì dalle ore alle ore
- martedì dalle ore alle ore
- mercoledì dalle ore alle ore
- giovedì dalle ore alle ore
- venerdì dalle ore alle ore
- sabato dalle ore alle ore
- domenica dalle ore alle ore

- con riscaldamento senza riscaldamento
- con uso docce senza uso docce

ALLEGATO 2

Dichiara che la Società/ditta da lui rappresentata:

- ✓ Ha preso visione del *Regolamento per l'uso di impianti sportivi e di locali nelle scuole di competenza provinciale*, approvato con provvedimento consiliare n. ____ del _____;
- ✓ E' in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.) con un massimale assicurato pari ad € (allegare fotocopia del contratto);
- ✓ Che il soggetto responsabile in ordine a sicurezza, igiene e salvaguardia del bene concesso in uso e agli adempimenti contrattuali è il/la sig./ra residente a CAP via n. tel.;

Si Impegna:

- ✓ Per quanto concerne le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene, alla salvaguardia ed alla custodia del patrimonio, al rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 10.10.1996 e dal Regolamento provinciale succitato;
- ✓ A corrispondere quanto dovuto per l'utilizzo della struttura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota spese;
- ✓ A non usare la struttura per manifestazioni di pubblico spettacolo, competizioni o tornei con partecipazione di pubblico, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale;
- ✓ Ad assolvere direttamente l'obbligo della pulizia degli spazi subito dopo l'attività;

Si allega alla presente richiesta copia del documento di riconoscimento.

N.B. L'Ente non rilascerà alcuna autorizzazione se non verranno presentati all'Ufficio Istruzione copie dello Statuto e della polizza assicurativa.

SI RESTA IN ATTESA DELL'AUTORIZZAZIONE

Data..... Firma del responsabile: